

PATTI PARASOCIALI

RELATIVI AD AZIONI ORDINARIE DI GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico")

e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Si comunica che in data 30 luglio 2016, sono state sottoscritte alcune pattuizioni parasociali (come di seguito meglio specificato) contestualmente alla sottoscrizione di un accordo quadro ("Accordo Quadro") tra Compagnie Industriali Riunite S.p.A. ("CIR") e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ("GELE" o la "Società"), da una parte, Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA"), dall'altra parte, e Mercurio S.p.A. ("Mercurio") e Ital Press Holding S.p.A. ("IPH"), dall'altra parte ancora, con la partecipazione di Italiana Editrice S.p.A. ("ITEDI") e, congiuntamente a CIR e GELE, FCA, IPH e Mercurio, le "Parti" avente a oggetto – tra le altre cose – i termini e le condizioni del processo di integrazione delle attività di ITEDI con le attività di GELE attraverso un aumento di capitale che verrà sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali per complessivi Euro 79.969.000,00 mediante l'emissione di n. 96.651.191 azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a FCA e IPH, da liberarsi in natura mediante il conferimento dell'intero capitale sociale di ITEDI (l'"Operazione"). L'Accordo Quadro contiene talune previsioni aventi rilevanza quali autonome pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF. Tra le altre cose, difatti, l'Accordo Quadro prevede l'impegno di CIR a fare in modo che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di esecuzione dell'Accordo Quadro (il "Periodo Interinale"), ciascuna società del Gruppo Espresso sia gestita secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione, in coerenza e continuità con la passata gestione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, degli obblighi già assunti e delle previsioni dell'Accordo Quadro ("Impegni Interinali"). In particolare, è previsto che CIR faccia in modo che nel Periodo Interinale GELE nonché società da questa controllate non pongano in essere, tra l'altro, (i) modifiche statutarie, ad eccezione di quelle necessarie alla realizzazione della Operazione; (ii) distribuzioni di utili o riserve, fatta eccezione di quelle poste in essere da società controllate da GELE; ovvero (iii) operazioni sul proprio capitale sociale e altre operazioni straordinarie. Gli Impegni Interinali decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e hanno durata sino alla data di esecuzione dell'Operazione.

* _ _ * _ _ *

1) CIR e FCA hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 lett. b), del Testo Unico e avente a oggetto azioni ordinarie di GELE (il "Patto CIR-FCA").

Fatta eccezione per talune specifiche pattuizioni che saranno applicabili già a decorrere dalla data di sottoscrizione, il Patto CIR-FCA diventerà efficace a decorrere dalla data di esecuzione dell'Operazione ai sensi dell'Accordo Quadro (c.d. *closing*) e subordinatamente all'esecuzione medesima.

Alla data di sottoscrizione del Patto CIR-FCA, CIR apporta al medesimo Patto CIR-FCA n. 220.775.235 azioni ordinarie di GELE, rappresentative di circa il 53,58% del capitale sociale ordinario della Società.

In aggiunta, si prevede che alla data di esecuzione dell'Operazione, saranno conferite al Patto CIR-FCA n. 74.421.417 azioni ordinarie di nuova emissione, rappresentative del 14,63% del capitale sociale ordinario di GELE, detenute da FCA, oltre alle n. 220.775.235 azioni ordinarie, già detenute da CIR, che per effetto dell'aumento di capitale rappresenteranno il 43,40% del capitale sociale ordinario di GELE.

Pertanto, complessivamente, sarà conferita al Patto CIR-FCA una partecipazione in GELE pari a circa il 58,03% del capitale sociale ordinario della Società. Il Patto CIR-FCA prevede taluni impegni di voto che vincolano tutte le azioni ordinarie di GELE detenute da CIR e FCA alla data di esecuzione della Operazione nel capitale sociale di GELE, nonché talune limitazioni ai trasferimenti delle azioni ordinarie di GELE conferite da FCA nel Patto CIR-FCA.

In particolare, tra le altre cose, il Patto CIR-FCA prevede l'impegno delle Parti a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, per tutta la durata del patto medesimo, un membro del consiglio di amministrazione di GELE sia nominato previa designazione di FCA. È specificato inoltre che, salvo diverso successivo accordo scritto, il membro da nominarsi nel consiglio di amministrazione di GELE previa designazione di FCA sarà John Elkann.

2) In via separata ed autonoma rispetto al Patto CIR-FCA, CIR, da una parte, e IPH e Mercurio, dall'altra parte, hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 1, del Testo Unico e avente a oggetto azioni ordinarie di GELE (il "Patto CIR-IPH").

Fatta eccezione per talune specifiche pattuizioni che saranno applicabili già a decorrere dalla data di sottoscrizione, il Patto CIR-IPH diventerà efficace a decorrere dalla data di esecuzione dell'Operazione ai sensi dell'Accordo Quadro (c.d. *closing*) e subordinatamente all'esecuzione medesima.

Alla data di sottoscrizione del Patto CIR-IPH, CIR apporta al Patto CIR-IPH n. 220.775.235 azioni ordinarie di GELE, rappresentative di circa il 53,58% del capitale sociale ordinario della Società.

In aggiunta, si prevede che alla data di esecuzione della Operazione, saranno conferite al Patto CIR-IPH n. 22.229.774 azioni ordinarie di nuova emissione, rappresentative del 4,37% del capitale sociale ordinario di GELE, detenute da IPH, oltre alle azioni ordinarie di GELE già detenute da Mercurio a tale data, nonché alle n. 220.775.235 azioni ordinarie, già detenute da CIR che per effetto dell'aumento di capitale rappresenteranno il 43,40% del capitale sociale ordinario di GELE.

Pertanto, complessivamente, sarà conferita al Patto CIR-IPH una partecipazione pari a circa il 47,77% del capitale sociale ordinario della Società. Il Patto CIR-IPH prevede taluni impegni di voto che vincolano tutte le azioni ordinarie di GELE detenute da CIR ed IPH al *closing* della Operazione nel capitale sociale di GELE oltre alle azioni ordinarie di GELE già detenute da Mercurio a tale data.

In particolare, tra le altre cose, il Patto prevede l'impegno delle Parti a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, per tutta la durata del Patto medesimo, un membro del consiglio di amministrazione di GELE sia nominato previa designazione di IPH e Mercurio. È specificato inoltre che, salvo diverso successivo accordo scritto, il membro da nominarsi nel consiglio di amministrazione di GELE previa designazione di IPH e Mercurio sarà Carlo Perrone.

In caso di scadenza del mandato ovvero di cessazione anticipata del consiglio di amministrazione della Società in carica alla data di esecuzione della Operazione, è previsto tra l'altro (i) l'impegno di CIR a presentare una unica lista di candidati ai fini della elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Società, nella quale sarà inserito il candidato designato da IPH e Mercurio (se del caso unitamente al candidato designato da FCA o EXOR in virtù delle separate ed autonome intese raggiunte tra queste con CIR nel Patto CIR-FCA ovvero nel Patto CIR-EXOR, a seconda delle circostanze); (ii) l'impegno di CIR e di IPH e Mercurio a partecipare e a votare nell'assemblea dei soci della Società in favore di tale lista di candidati.

3) In via separata ed autonoma rispetto al Patto CIR-FCA ed al Patto CIR-IPH, CIR ed EXOR S.p.A. ("EXOR") – che non è parte dell'Accordo Quadro – hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico e avente a oggetto azioni ordinarie di GELE (il "Patto CIR-EXOR" e, unitamente al Patto CIR-FCA e al Patto CIR-IPH, i "Patti").

Fatta eccezione per talune previsioni immediatamente applicabili, l'efficacia del Patto CIR-EXOR è sospensivamente condizionata alla avvenuta esecuzione della complessiva operazione attraverso la quale FCA devolverà le azioni della Società (di cui sarà divenuta titolare a seguito della esecuzione della Operazione) in favore dei propri azionisti ivi inclusa EXOR (la "Separazione GELE") e decorrerà dalla data di efficacia della medesima Separazione GELE (di seguito la "Data di Efficacia"). Una volta divenuto efficace, il Patto CIR-EXOR sostituirà il distinto ed autonomo Patto CIR-FCA, il quale alla Data di Efficacia cesserà di essere del tutto produttivo di effetti.

Alla data di sottoscrizione del Patto CIR-EXOR, CIR apporta al Patto CIR-EXOR n. 220.775.235 azioni ordinarie di GELE, rappresentative di circa il 53,58% del capitale sociale ordinario della Società.

In aggiunta, si prevede che alla Data di Efficacia, saranno conferite al Patto CIR-EXOR n. 21.701.285 azioni ordinarie, rappresentative circa del 4,26% del capitale sociale ordinario di GELE, detenute da EXOR a seguito della Separazione GELE, oltre alle n. 220.775.235 azioni ordinarie, già detenute da CIR che a quella data rappresenteranno circa il 43,40% del capitale sociale ordinario di GELE.

Pertanto, complessivamente, sarà conferita al Patto CIR-EXOR una partecipazione pari a circa il 47,66% del capitale sociale ordinario della Società. Il Patto CIR-EXOR prevede taluni impegni di voto che vincolano tutte le azioni ordinarie di GELE detenute da CIR ed EXOR alla Data di Efficacia nel capitale sociale di GELE.

In particolare, tra le altre cose, il Patto prevede l'impegno delle Parti a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, per tutta la durata del Patto medesimo, un membro del consiglio di amministrazione di GELE sia nominato previa designazione di EXOR. È specificato inoltre che, salvo diverso successivo accordo scritto, il membro da nominarsi nel consiglio di amministrazione di GELE previa designazione di EXOR sarà John Elkann. A tale proposito, il Patto prevede che, alla Data di Efficacia, John Elkann, già nominato quale amministratore della Società previa designazione di FCA ai sensi del distinto Patto CIR-FCA, sarà considerato a tutti gli effetti come rappresentante di EXOR nel consiglio di amministrazione di GELE.

In caso di scadenza del mandato ovvero di cessazione anticipata del consiglio di amministrazione della Società in carica alla Data di Efficacia, è previsto tra l'altro (i) l'impegno di CIR a presentare una unica lista di candidati ai fini della elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Società, nella quale sarà inserito il candidato designato da EXOR (unitamente al candidato designato da IPH in virtù delle separate ed autonome intese raggiunte tra quest'ultima con CIR nel Patto CIR-IPH ove ancora efficace); (ii) l'obbligo di CIR ed EXOR a partecipare e a votare nell'assemblea dei soci della Società in favore di tale lista di candidati.

Il Patto CIR-EXOR prevede, tra le altre cose, taluni impegni di preventiva consultazione tra CIR e EXOR in occasione di ogni riunione assembleare in ogni caso senza imporre ai paciscenti alcun vincolo in ordine all'esercizio del voto in sede assembleare, nonché un divieto di trasferimento delle azioni ordinarie di GELE conferite da EXOR nel Patto CIR-EXOR, fatti salvi – ove ricorrano determinate condizioni – i trasferimenti infragruppo.

* _ _ * _ _ *

Le informazioni essenziali relative a ciascuno dei Patti, di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono pubblicate sul sito [internet www.gruppoespresso.it](http://internet.www.gruppoespresso.it), sezione *Corporate Governance*.

3 agosto 2016